

Fluttuazioni giurisprudenziali nel riconoscimento del pluralismo giuridico egualitario in Ecuador e Perù

Silvia Bagni

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Italia

silvia.bagni@unibo.it

ORCID 0000-0003-3560-0914

DOI: <https://doi.org/10.54103/milanoup.93.135>

ABSTRACT

Ecuador e Perù sono i due Paesi latinoamericani con la più alta percentuale minoritaria di popolazione indigena. Il costituzionalismo peruviano è fermo alla prima ondata di riforme costituzionali che inaugurarono negli anni '90 il *nuevo constitucionalismo latinoamericano*: la sua Costituzione è ancora piuttosto timida nel riconoscimento del pluralismo giuridico. La Costituzione dell'Ecuador del 2008 rappresenta invece un passo in avanti nel costituzionalismo andino, con il formale riconoscimento di un pluralismo pressoché egualitario. In entrambi i Paesi, la giurisprudenza oscilla fra posizioni di apertura e chiusura rispetto all'applicazione di alcuni istituti del diritto indigeno. Lo studio si propone di mettere in luce, attraverso il metodo comparativo, analogie e differenze nelle problematiche che i popoli nativi devono affrontare per l'affermazione del diritto proprio nei rispettivi contesti nazionali.

PAROLE CHIAVE

pluralismo giuridico egualitario, *nuevo constitucionalismo*, interculturalismo, giurisprudenza, popoli indigeni

ABSTRACT

Ecuador and Peru are the two Latin American countries with the highest minority percentage of indigenous population. Peruvian constitutionalism is stuck in the first wave of constitutional reforms that inaugurated the new Latin American constitutionalism in the 1990s: its Constitution is still rather timid in recognizing legal pluralism. The Constitution of Ecuador of 2008 instead represents a step forward in Andean constitutionalism, with the formal recognition of an almost egalitarian pluralism. In both countries, the jurisprudence fluctuates between positions of openness and closure with respect to the application of some institutes of indigenous law. The study aims to highlight through the comparative method similarities and differences in the problems that native peoples have to face for the affirmation of the right in their respective national contexts.

KEYWORDS

egalitarian legal pluralism, new constitutionalism, interculturalism, jurisprudence, indigenous peoples

1. La nuova rilevanza politica della questione indigena.

Nel numero dedicato alle 100 persone più influenti del 2021, la prestigiosa rivista *Time* ha incluso nella lista Elisa Loncón Antileo, mapuche, eletta prima Presidente della Convenzione costituzionale cilena. L'elezione di Elisa Loncón a tale ruolo è stata significativa sotto molti aspetti. È noto che la Costituzione cilena, pur se modificata in diverse occasioni, in particolare con un'ampia riforma nel 2005, quando con un emendamento dal valore forse più simbolico che sostanziale, si eliminò la firma del generale Pinochet dal documento, resta ancora nella sua struttura e, sotto molti aspetti, nella sua essenza, quella del periodo dittatoriale. L'*estallido social* del 2019 ha portato nelle strade le organizzazioni e i gruppi popolari giovanili, studenteschi, femministi, ambientalisti, con le loro distinte rivendicazioni di giustizia sociale e ambientale. Le forze politiche hanno risposto con l'«Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» (15 novembre 2019), con cui il potenziale sovversivo della protesta di massa è stato trasformato in sostegno all'adozione di una nuova Costituzione come punto di partenza per uscire dalla crisi politica e sociale. L'attivazione del potere costituente (*Ley N° 21.200 de Reforma Constitucional*, del 24 dicembre 2019) ha plasmato un processo partecipativo e inclusivo: si è sottoposta a referendum la scelta tra la creazione di una Convenzione costituzionale e quella di un organo misto, in parte composto dai membri dell'attuale Parlamento (25 ottobre 2020); caduta la scelta popolare sulla prima opzione, si è deciso di garantire, nella composizione dell'organo, la parità di genere (*Ley N° 21.216 de Reforma Constitucional*, del 24 marzo 2020) e, seppur dopo ampia discussione parlamentare, di riservare 17 seggi ai popoli originari (*Ley N° 21.298 de Reforma Constitucional*, del 23 dicembre 2020; elezioni del 15-16 maggio 2021); infine, l'elezione di un esponente del popolo mapuche, donna, come Presidente dell'organo (4 luglio 2021) (Osservatorio sul processo costituente cileno).

Nel suo discorso inaugurale di insediamento¹, Elisa Loncón, dopo aver salutato in *mapudungún* il popolo cileno dal nord alla Patagonia, dal mare alla cordigliera, ha parlato del suo modo di interpretare il mandato della convenzione:

«Esta Convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación».

Un programma tanto ambizioso e rivoluzionario quanto arduo, come ha purtroppo dimostrato l'esito del plebiscito del 4 settembre 2022, che ha respinto il progetto di Costituzione redatto dalla Convenzione. Il testo, che incorporava

1 Video integrale del discorso: <https://www.youtube.com/watch?v=NAyy88Gk7WE>.

la prospettiva di genere e femminista, la plurinazionalità, l'interculturalità e la partecipazione popolare e dei popoli indigeni, era talmente innovativo da spaventare buona parte dell'elettorato. Né i membri della Convenzione, né i partiti politici e i movimenti sociali, hanno saputo condurre a quel processo di convergenza dei consensi, che avrebbe garantito il superamento dello scoglio del pregiudizio culturale, rappresentato da una società fortemente polarizzata tra progressisti e ultra-conservatori (Bagni 2022). Basta leggere molti dei commenti, veri e propri insulti razzisti e misogini, che Elisa Loncón ha ricevuto sul web e nei social, subito dopo il suo discorso inaugurale².

Il caso cileno è il più recente, ma non certo l'unico nel continente latino-americano, ad avere acceso i riflettori del dibattito politico nazionale su esponenti dei movimenti indigeni. Il 2021 ha visto ben due elezioni presidenziali nelle quali, fra i candidati, erano presenti membri dei popoli originari, in Ecuador con Yaku Pérez e in Perù con Pedro Castillo, quest'ultimo risultato poi vincitore. Non si può dimenticare, inoltre, che in Bolivia le elezioni del 2020 hanno riportato alla Presidenza il partito del *Movimiento al socialismo* – MAS, con Luis Arce, dopo la controversa vicenda politico-istituzionale che condusse alla rinuncia di Evo Morales il 10 novembre 2019.

In Ecuador, il candidato del movimento indigeno Pachakutik Yaku Pérez otteneva, nella prima tornata delle presidenziali, il 7 febbraio 2021, il 19,39% di preferenze, a fronte del 19,74% del candidato della destra Guillermo Lasso, e del 32,72% del candidato correista Andrés Arauz. Su di lui e contro di lui si scatenava una forte campagna mediatica di discredito, con ondate di commenti razzisti³. Il rifiuto di procedere al ri-conteggio dei voti da parte del Consiglio nazionale elettorale (CNE) aumentava la polarizzazione politica, tanto che il Consiglio politico di Pachakutik decideva di invitare i suoi elettori al voto nullo al secondo turno elettorale. Lo scenario politico ecuadoriano ha vissuto dunque una doppia contrapposizione. All'interno del movimento indigeno, le tensioni fra Pachakutik e la CONAIE – *Confederación de las nacionalidades indígenas del Ecuador* – evidenziano il malcontento di quella parte del movimento che si è sentito tradito dal correismo. All'interno dei movimenti e partiti di “sinistra”, l'eredità del correismo viene contestata come forza “progressista” della società, in opposizione alla destra conservatrice e liberista. Addirittura, il giurista

2 Solo a titolo esemplificativo: F. ESPEJO VENT, R. ÁLVAREZ QUEVEDO, *Elisa Loncón y la discriminación lingüística*, 8 luglio 2021, <https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/07/08/elisa-loncon-y-la-discriminacion-linguistica/>; A. AGUILAR CÓRDOBA, *El racismo y las polémicas que opacan la Convención Constitucional en Chile*, 10 agosto 2021, <https://www.aa.com.tr/es/análisis/el-racismo-y-las-polémicas-que-opacan-la-convención-constitucional-en-chile/2330216>.

3 Sempre a titolo di esempio: A. SANTILLANA ORTIZ, A. VILLARRUEL, *El racismo desvergonzado y el paternalismo del correísmo*, 14 febbraio 2021, <http://radioperiferik.com/racismo-y-paternalismo-del-correismo/>; S. SCHAVELZON, *Las varias caras progresistas en campaña sucia contra el candidato indígena del Ecuador*, 12 marzo 2021, <https://desinformemonos.org/las-varias-caras-progresistas-en-campana-sucia-contr-el-candidato-indigena-del-ecuador/>.

e sociologo Boaventura de Sousa Santos è intervenuto nel dibattito elettorale, pubblicando una lettera aperta ai giovani indigeni ecuadoriani nella quale, pur affermando di non voler dare indicazioni di voto, trapelava una posizione favorevole a un voto di appoggio al candidato Arauz, come voto di opposizione alla destra (de Sousa Santos 2021). Uno dei più noti pensatori e intellettuali indigeni ecuadoriani, Atawallpa Oviedo Freire, pubblicava sul sito web *La Rebelión*, una risposta alla lettera di Santos, nella quale rivendicava l'autonomia del pensiero politico indigeno dalle classificazioni ed etichette eurocentriche della sinistra e del progressismo. Andrés Arauz ha perso al secondo turno, ottenendo il 47,64% delle preferenze, in termini assoluti 4.235.996 di voti, contro i 4.655.964 di Lasso e a fronte di oltre 1.700.000 voti nulli. La posizione di Pachakutik, che in Parlamento ha conquistato 27 seggi su 137, si conferma dunque determinante rispetto all'esito delle presidenziali.

In Perù, dopo un periodo di grande instabilità politica, che ha visto alternarsi al potere, negli ultimi tre mesi del 2020, tre diversi Presidenti della Repubblica (Bagni 2021), nonché nel mezzo di una crisi economico-sociale senza precedenti, aggravata dalla pandemia e culminata con proteste di piazza e morti nelle strade, si sono svolte le elezioni presidenziali, l'11 aprile e il 6 giugno 2021. La vittoria al secondo turno è andata al candidato Pedro Castillo, docente, *rondero* e sindacalista, seppur con un minimo scarto di voti, contro Keiko Fujimori, rappresentante della destra storica del Paese. Il bacino elettorale di Castillo è senza dubbio quello dei settori più poveri e invisibili della società, indigeni e contadini, a cui si è rivolto in campagna elettorale con il suo programma. Il 28 luglio 2021, nel discorso inaugurale alla Presidenza, Castillo rilanciava il tema di una nuova Costituzione per il Perù, da costruire in maniera partecipativa, attraverso un'assemblea costituente:

Todos saben, porque así lo hemos manifestado muchas veces, que una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora en una bandera de la mayoría del pueblo, es la convocatoria a una asamblea constituyente que dote a nuestra patria de una nueva carta magna que permita cambiar el rostro a nuestra realidad económica y social⁴.

Nell'anno del bicentenario dell'indipendenza è significativo che il suo discorso e il suo programma politico mirassero alla creazione di uno Stato interculturale e plurinazionale, come avvenuto in Ecuador e Bolivia, tra il 2008 e 2009:

La Asamblea Constituyente del Bicentenario debe ser plurinacional, popular y con paridad de género. Su composición tiene que incluir, al lado de candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas, a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos indígenas, nativos y originarios; del pueblo afrope-

4 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2049663/Mensaje_a_la_nacion_presidente_Pedro_Castillo.pdf.

ruano; de candidaturas independientes provenientes de los gremios de organizaciones populares y de la sociedad civil. Genuinamente representativa de todo el Pueblo Peruano⁵.

Nel momento in cui si scrive, Castillo si trova in prigione, accusato di ribellione e cospirazione (res. n. 2 della *Corte Suprema de Justicia de la República* dell'8 dicembre 2022, sull'exp. 00039-2022-1-5001-JS-PE-01 del *Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria*). Aveva dichiarato poche ore prima lo stato di emergenza, disciolto il Parlamento e auspicato in tempi brevissimi la convocazione di elezioni per la formazione di un nuovo Congresso con poteri costituenti, al fine di riscrivere la Costituzione fujimorista su nuove basi. Invece, il Congresso lo ha destituito, dichiarandone l'incapacità morale ex art. 113 Cost. (*resolución del Congreso* 001-2022-2023-CR, pubblicata sul *El Peruano* il 7 dicembre 2022), da cui la successiva incarcerazione. Se da un lato l'accademia plaude il mancato autogolpe e il rispetto della Costituzione vigente⁶, dall'altro l'obiettivo non nascosto di una parte del Congresso di destituire il Presidente fin dall'inizio del suo mandato getta lunghe ombre sull'applicazione formale dell'art. 113 della Costituzione (a suo tempo ampiamente contestato dagli stessi che oggi ne plaudono l'uso), nonché sull'irrilevanza politica della questione razziale e di classe.

La recente riviviscenza della questione indigena nel continente latino-americano, che qui si è evidenziata attraverso le ultime vicende politico-elettorali, rappresenta lo stimolo per una ricerca di taglio giuridico-comparato sul regime dei popoli indigeni in Ecuador e Perù.

La comparabilità tra i due casi selezionati è confortata anche dal dato etnografico. Ecuador e Perù sono infatti i due Paesi latinoamericani con la più alta percentuale minoritaria di popolazione indigena. In Ecuador, secondo l'ultimo censimento della popolazione, avvenuto nel 2010, poco più di un milione di persone si autoidentificava come indigena (Fonte: INEC *Censo de población y vivienda* (CPV-2010)) su un totale di un po' più di 13 milioni di abitanti, dunque arrivando a una percentuale tra il 7 e l'8%. Secondo i dati riportati nel *Plan nacional de desarrollo 2017-2021*, a cura del *Consejo Nacional de Planificación*, vivono sul territorio 14 diverse nazionalità e 18 popoli indigeni, per una percentuale complessiva di popolazione originaria computata all'8%.

In Perù, secondo l'ultimo censimento nazionale avvenuto nel 2017, la popolazione che si auto-identificava come indigena od originaria delle Ande corrispondeva a 5.771.885 individui, ossia il 18,5% della popolazione totale, o il 24,9% della popolazione censita con più di 12 anni. Il dato deriva dall'analisi delle risposte alla domanda 25 del questionario, che proponeva tra le opzioni di risposta: «1: Quechua?, 2: Aimara? y 4: Perteneciente a otro pueblo indígena u

5 *Idem*.

6 Si vedano i comunicati dell'*Asociación Peruana de Derecho Constitucional* e dell'*Instituto iberoamericano de derecho constitucional* pubblicati su Twitter.

originario?»⁷. Secondo il report statistico, in Perù esistono 55 popoli indigeni e sono state censite 48 lingue native⁸.

La questione indigena ha occupato un ruolo importante nell'agenda internazionale della seconda metà del XX secolo. Anche se è difficile dimostrare una relazione di causa-effetto fra i passi compiuti a livello internazionale e le riforme costituzionali, è impossibile negare che il clima internazionale favorevole abbia sostenuto i processi interni di riforma. Tuttavia, ci sono varie opinioni critiche sulla natura veramente inclusiva dei trattati e delle dichiarazioni internazionali sui diritti dei popoli indigeni. In Perù, ad esempio, come si vedrà, la Costituzione del 1993 non riconosce agli indigeni la qualità di “popolo”, per evitare di porre in pericolo l'unità territoriale in nome del diritto all'autodeterminazione, riconosciuto dalla Convenzione ILO n. 169 del 1989, dalla Dichiarazione ONU del 2007 e da quella OSA del 2016, pur nell'interpretazione *soft* che ne è stata data, di autogoverno all'interno di uno Stato sovrano. Risulta dunque determinante il livello di recepimento all'interno del sistema costituzionale, e soprattutto, quello di effettiva implementazione, anche per comprendere se al dato normativo formale è corrisposto o meno un mutamento della cultura giuridica, tra i giudici e i pubblici funzionari. Partendo dalla comune appartenenza degli ordinamenti ecuadoriano e peruviano al ciclo del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*, che si caratterizza, quanto ai contenuti, anche per il riconoscimento di un ampio ventaglio di diritti collettivi ai popoli indigeni, si analizzerà, per ciascun paese, la più recente giurisprudenza in materia di pluralismo giuridico, per poi realizzare un confronto per differenze circa gli elementi che nell'uno e nell'altro Paese incidono positivamente o negativamente sulla sua effettiva implementazione.

2. *Nuevo constitucionalismo latinoamericano* e pluralismo giuridico

Bernd Marquardt, nel suo modello classificatorio dei cicli costituzionali scandito da sei diverse “olas” in prospettiva diacronica, individua tra le caratteristiche della sesta, in America latina, il costituzionalismo etnico, che riscopre la diversità culturale, a partire dagli anni '90 del secolo passato, in particolare con le Costituzioni di Colombia del 1991, la riforma costituzionale messicana del 1992, la Costituzione del Paraguay del 1992, quella peruviana del 1993 (Marquardt 2019: 156 ss.).

7 *Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda, III de Comunidades Indígenas (III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades Campesinas)*, https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1642/cap03_01.pdf.

8 Fonte: *Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Censos Nacionales de Población y Vivienda*, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2005, 2007 y 2017.

Per definire quello stesso ciclo costituzionale, Roberto Viciano e Rubén Martínez parlano di *nuevo constitucionalismo latinoamericano*, come evoluzione e integrazione del neocostituzionalismo europeo, che si caratterizza, oltre che per una serie di elementi formali e di contenuto (originalità; ampiezza; complessità; rigidità), anche per la sua particolare fonte di legittimazione democratica e popolare (Viciano Pastor, Martínez Dalmau 2011: 8). In particolare, dal lato della tipicità del processo costituente, i due autori spagnoli valorizzano una nuova fase dei processi costituenti di area, in concomitanza con quelli ecuadoriano e boliviano del 2008-2009. Rispetto a queste ultime due esperienze, Serena Baldin ha parlato di «tradizioni giuridiche contro-egemoniche», per i tratti fortemente innovatori nei rispettivi contenuti (Baldin 2015). Personalmente, ho suggerito che l'opzione per l'esercizio partecipativo e popolare del potere costituente attraverso assemblee *ad hoc* (Bagni 2013a), nonché i contenuti ispirati a un approccio interculturale fra la tradizione occidentale criolla e quella ctonia (interculturalità, plurinazionalità, rapporto armonico fra l'uomo e la natura) fossero soprattutto un legato giuridico dell'area andina, dal Venezuela in giù, fino alla Bolivia, e forse, in futuro, al Perù e al Cile (Bagni 2013b, ma ancora prima Carducci 2012; Llano 2012, che parla di Stato cosmopolita).

Raquel Yrigoyen propone una categorizzazione dei cicli costituzionali latinoamericani in base al rapporto tra lo Stato e le comunità e i popoli indigeni, identificando dopo la prima fase dell'indipendenza marcata dal modello «social integracionista», un primo ciclo «multicultural (1982-1988)», un secondo «pluricultural (1989-2005)» e infine un terzo ciclo «plurinacional (2006-2009)» (Yrigoyen Fajardo 2011: 140). Secondo questa autrice, è soltanto nell'ultimo ciclo, ossia con le Costituzioni di Ecuador e Bolivia, che viene riconosciuta in Costituzione una forma di pluralismo giuridico egualitario (Yrigoyen Fajardo 2011: 150), in Bolivia sulla base del dato formale della parità fra giurisdizione statale e giurisdizione indigena (art. 192 cost. Bolivia).

In realtà, è opportuno innanzitutto tentare di definire il pluralismo giuridico, elemento costitutivo del costituzionalismo trasformatore dell'America latina (Ávila Santamaría 2011; de Sousa Santos 2018; Wolkmer 2018; Attard Bellido 2019: 82); per poi comprendere quale natura ha assunto nei due Paesi che stiamo analizzando, attraverso una ricostruzione della più recente giurisprudenza sul tema.

Griffiths, nel suo pionieristico articolo degli anni '80, partiva da una definizione empirica e descrittiva di *legal pluralism* come «the presence in a social field of more than one legal order» (Griffiths 1986: 1, 38). L'autore denunciava il fatto che la dottrina contemporanea assumesse come presupposta una declinazione ideologicamente connotata del concetto, che egli descrive come «debole». In questa versione, il *weak legal pluralism* integra l'ideologia centralista, in cui lo Stato «accetta» (e dunque legittima dall'alto) che a gruppi differenti di persone siano applicati sistemi di norme di origine non statale, sulla base di comuni

elementi identitari come etnia, religione, lingua, nazionalità, ecc. Egli invece si concentrava sulla forma forte di *legal pluralism*, ossia quella corrispondente a una pluralità di ordinamenti coesistenti, le cui rispettive regole sono in competizione nella disciplina di una medesima fattispecie. Solamente quest'ultima versione di pluralismo si *contrappone* all'ideologia del centralismo giuridico. In quel saggio, Griffiths affrontava tutte le problematiche che il pluralismo giuridico faceva insorgere: la definizione dei criteri di applicabilità del diritto "speciale", l'individuazione degli organi per la risoluzione dei conflitti di competenza, la conformità del diritto "speciale" al diritto statale, il livello di accettazione sociale del diritto "speciale".

Più recentemente, Hoekema ha parlato di pluralismo egualitario opposto a unitario (Hoekema 2002: 70 s.), in sostanziale corrispondenza con il pluralismo forte e debole di Griffiths. La distinzione si fonda sul tipo di convivenza che si instaura fra i concorrenti sistemi giuridici e su chi funge da arbitro in caso di conflitto. In senso forte o egualitario, il riconoscimento in Costituzione del pluralismo giuridico implica una equivalenza sostanziale fra i diversi complessi di norme. Ulteriori conseguenze sono la libertà di scelta in capo al singolo circa quale diritto scegliere per la disciplina dei propri rapporti giuridici, a seconda della specifica situazione in cui si trova (*forum shopping*) e il fatto che la soluzione dei conflitti spesso generi interlegalità, ossia un nuovo prodotto giuridico frutto dell'interazione fra norme appartenenti a sistemi diversi (Hoekema 2014; de Sousa Santos 1995). Infine, l'organo deputato a sciogliere la controversia è un terzo imparziale, indipendente da ciascuno degli ordinamenti in causa, o a composizione mista, come in una sorta di arbitrato internazionale (Molina Rivero 2011).

Il pluralismo forte o egualitario, nell'accezione che abbiamo appena descritto, non si è imposto in alcun ordinamento giuridico esistente, tanto meno in Ecuador e Perù. Entrambi subordinano il diritto tradizionale a limiti sostanziali posti in Costituzione, e attribuiscono il potere ultimo di dirimere eventuali conflitti a un organo dello Stato, sia esso una corte appartenente alla giurisdizione costituzionale o a quella ordinaria.

Secondo il modello debole o unitario di pluralismo giuridico, il criterio interpretativo che la corte competente a risolvere i conflitti applica è quello della supremazia dei valori e principi costituzionali (che incorporano la cultura maggioritaria, solitamente quella occidentale) su quelli degli altri sistemi giuridici in competizione. Sul lungo termine, ciò porta inevitabilmente a una compressione dei caratteri originari della cultura subalterna, fino a una sua completa sussunzione nella struttura propria del diritto statale. A ciò si aggiunga che, normalmente, l'organo che esercita il controllo è formato da esperti del diritto di origine statale, che ignorano completamente i principi applicativi e interpretativi delle tradizioni "altre". Queste difficoltà si incontrano anche in Ecuador e Perù,

nonostante che il principio dell'interpretazione interculturale sia utilizzato come un correttivo fondamentale a questa tendenza centralizzante stato-centrica.

3. Ecuador: l'impatto del criterio interculturale nel bilanciamento tra pluralismo forte e debole

Nella Costituzione dell'Ecuador, il riconoscimento delle comunità, popoli e nazionalità indigene e dei loro diritti collettivi è ampio. Lo Stato si definisce plurinazionale: l'appartenenza alla nazione ecuadoriana non esclude quella alle nazionalità indigene, in quanto la prima corrisponde a un vincolo politico-giuridico, non socio-culturale (art. 6 cost.). Il kichwa e lo shuar sono «lingue ufficiali di relazione interculturale», mentre le altre lingue ancestrali sono di uso ufficiale nei rispettivi territori (art. 2 cost.). Possono essere create circoscrizioni territoriali indigene, alle quali si applica un regime organizzativo-amministrativo speciale (artt. 60 e 257 cost.). L'espressione «pluralismo giuridico» non è mai utilizzata in Costituzione. Ciò nonostante, il sistema riconosce una serie di diritti collettivi ai comuni, comunità, popoli e nazionalità indigene, tra cui quello di «Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes» (art. 57, n. 10 cost.).

Una sezione del capitolo sulla funzione giudiziale è dedicata alla giustizia indigena. L'art. 171 cost. disciplina l'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte delle autorità indigene, che applicano il proprio diritto ancestrale per la risoluzione di conflitti dentro i rispettivi territori. Il diritto indigeno deve essere conforme alla Costituzione e ai diritti umani riconosciuti nel diritto internazionale⁹. I limiti del pluralismo giuridico in Ecuador sono dunque rappresentati dai diritti costituzionali, specialmente quelli di eguaglianza di genere e di protezione dei minori. Il diritto indigeno non è incluso tra le fonti del diritto *ex art.* 425 cost., né la giurisdizione indigena è parte integrante di quella statale. L'unica giurisdizione dello Stato espressamente subordinata a quella indigena è la giustizia di pace, competente in materia di conflitti comunitari e vicinali, eccetto nei casi in cui opera la giurisdizione indigena (art. 189 cost.). Le decisioni della giustizia

9 «Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres.

Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria».

indigena sono sottoposte al controllo di costituzionalità. La Costituzione rinvia alla legge la disciplina dei meccanismi di coordinazione e cooperazione fra giurisdizione indigena e ordinaria. Come in Perù, tale legge non è ancora stata adottata per ragioni di opportunità, anche in considerazione delle critiche sollevate in Bolivia rispetto al funzionamento della *Ley de deslinde jurisdiccional*, *Ley N° 73 del 29 de diciembre del 2010* (de Sousa Santos, Exeni Rodríguez 2012).

La legge organica sulle garanzie giurisdizionali e il controllo di costituzionalità (LOGJCC) ha istituito un'autonoma azione di protezione contro le decisioni della giustizia indigena (*Acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena*). Qualunque persona o gruppo ritenga che una decisione della giustizia indigena violi diritti costituzionali o sia discriminatoria per le donne, può ricorrere alla Corte costituzionale entro 20 giorni dalla conoscenza della pronuncia. Tra i principi che reggono tale procedimento sono annoverati: quello interculturale, per cui la Corte deve valutare i fatti e il diritto in modo da «evitar una interpretación etnocéntrica y monocultural» (art. 66, c. 1 LOGJCC), e per farlo può avvalersi di esperti in tema di giustizia indigena; quello del pluralismo giuridico, per cui si riconosce la coesistenza dei sistemi di diritto tradizionale, in conformità al carattere plurinazionale, plurietnico e pluriculturale dello Stato; quello di autonomia, in base al quale il giudizio deve comunque riconoscere un massimo di autonomia e un minimo di restrizioni nell'esercizio della giurisdizione indigena, anche se sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione, dal diritto internazionale e dalla stessa LOGJCC.

Le norme sul procedimento previsto per il controllo di costituzionalità rispetto alle decisioni della giurisdizione indigena obbligano in maniera esplicita i giudici al rispetto dei principi di plurinazionalità, interculturalità e riconoscimento del pluralismo giuridico, tanto che il Codice della funzione giudiziale afferma il principio «in dubbio a favore della giurisdizione indigena» (art. 344, lett. b).

Nella sentenza 008-09-SAN-CC del 9 dicembre 2009, sull'istituzione dell'*Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas* «Amawtay Wasi», la Corte costituzionale ecuadoriana enuncia i principi per un'interpretazione interculturale del diritto: la continuità storica, ossia la preesistenza dei popoli originari che hanno mantenuto un proprio sistema di regole e valori; la diversità culturale, ossia la molteplicità delle nazionalità all'interno dello Stato e degli stessi popoli indigeni; l'interculturalità, ossia il dialogo epistemico fra le culture; l'interpretazione interculturale, ossia l'uso di nuovi approcci nell'applicazione delle norme statali a seconda del contesto culturale in cui vengono implementate (Solano Paucay 2018).

La giurisprudenza costituzionale non è stata sempre lineare. L'esempio più eclatante in Ecuador è il caso *La Cocha*, nel quale la Corte ha sottratto alle comunità indigene la giurisdizione penale per i reati di lesione del bene della vita e dell'integrità personale, giustificando tale provvedimento sulla base di una contestata interpretazione di incompatibilità del diritto penale indigeno con il diritto internazionale.

La natura ondivaga della giurisprudenza, tanto costituzionale come di merito, è senza dubbio in parte giustificata dall'assenza di una disciplina dei meccanismi di cooperazione e collaborazione tra le due giurisdizioni. Tale vuoto però, come sopra accennato, è anche frutto della scelta consapevole della politica di lasciare flessibilità di azione al sistema giudiziario. Quest'ultimo sta scontando un periodo di transizione necessario per convertire una classe di funzionari formati sulle basi del monismo giuridico ad accettare un nuovo modello interculturale di giustizia (la rigida formazione positivista di magistrati e funzionari è segnalata come ostacolo al riconoscimento del pluralismo giuridico da Llano 2012). Altro elemento che attenta all'egualitarismo del pluralismo è l'assenza di garanzie di rappresentanza delle comunità indigene nella composizione della Corte costituzionale, che è l'organo competente a giudicare i limiti della giurisdizione indigena.

Dopo il periodo di transizione, nel quale la giudice kichwa Nina Pacari ha gettato le prime basi per la costruzione dello Stato interculturale, nei mandati successivi la Corte non ha contribuito al suo rafforzamento. Recentemente, dopo il contestato rinnovo della Corte nel 2019, l'incorporazione di alcuni giudici di formazione accademica nel costituzionalismo critico e pluralista, come Agustín Grijalva e Ramiro Ávila, ha portato la giurisprudenza costituzionale a posizioni maggiormente coerenti con il pluralismo giuridico paritario.

Nella sentenza No. 134-13-EP/20, la Corte accoglie un ricorso straordinario di protezione (equiparabile a un *amparo* contro provvedimenti giurisdizionali) promosso dalla comunità kichwa Venecia "Cokiueve" contro le decisioni della giustizia ordinaria in un giudizio possessorio nei confronti di un ex membro della comunità, per aver dichiarato la propria competenza e aver prevaricato il giudizio della comunità stessa.

Il resistente era stato espulso dalla comunità nel 2003 per aver compiuto una serie di illeciti, tra cui aggressione sessuale e appropriazione di beni comunitari. Tuttavia, nel 2008 promuoveva un giudizio di *amparo* possessorio presso la giustizia ordinaria, reclamando il possesso di un predio nel territorio della comunità, sulla base del possesso continuativo e pacifico per oltre 20 anni. In ogni grado del giudizio, fino alla Cassazione, i giudici avevano rigettato l'eccezione di incompetenza presentata dal rappresentante legale della comunità e avevano confermato il diritto possessorio dell'appellante. La comunità aveva proposto ricorso straordinario di protezione nel 2012.

Nel giudizio costituzionale, l'oggetto del contendere è il diritto della comunità a esercitare funzioni giurisdizionali, come sancito dall'art. 171 cost., e non la sussistenza del titolo possessorio.

Il giudice definisce i concetti di interculturalità e plurinazionalità¹⁰, per affermare che il riconoscimento della giustizia indigena è espressione del pluralismo

10 «33. La interculturalidad reconoce el entramado de relaciones que tienen lugar entre las diversas culturas y propicia su convivencia sobre la base de la igualdad sin descaracterizar los elementos que configuran su identidad. En tanto que, la plurinacionalidad reconoce, respeta

giuridico, che a sua volta è elemento costitutivo dello Stato interculturale e plurinazionale. L'art. 171 cost. è anche alla base della totale equiparazione tra i due tipi di giurisdizione, quella statale e quella indigena, dovendo lo Stato garantire il rispetto delle decisioni assunte dalla giustizia indigena. Il codice organico della funzione giudiziaria ha previsto, all'art. 344, lett. d, il criterio in *dubio pro iurisdictione indigena*, mentre l'art. 345 impone ai giudici statali l'obbligo di declinare la propria competenza, nel caso in cui vengano a conoscenza di un processo davanti alla giurisdizione indigena, qualora quest'ultima la rivendichi. Nel caso in commento, la comunità indigena ritiene che le decisioni della giustizia ordinaria abbiano totalmente ignorato l'atto dell'Assemblea con il quale il resistente era stato espulso dalla comunità e che, di conseguenza, gli avrebbe fatto perdere ogni titolo per rivendicare diritti di qualunque natura nel territorio della comunità stessa. Considerare l'eccezione di incompetenza come non pertinente rispetto al giudizio possessorio significherebbe ignorare la natura del diritto indigena nonché dei rapporti giuridici che sorgono tra i membri della comunità. La Corte costituzionale rileva che i giudici ordinari hanno disapplicato tanto la Costituzione quanto le prescrizioni del Codice organico della funzione giudiziale, non avendo analizzato la possibile interferenza del giudizio possessorio sulla decisione della comunità.

Infine, al § 56 della sentenza, la Corte conferma che l'unico strumento processuale per "impugnare" una decisione della giustizia indigena è l'azione straordinaria di protezione, in quanto l'art. 171 cost. indica che tali pronunce sono soggette soltanto al controllo di costituzionalità.

Nel *Dictamen* No. 16-19-CP/20, dell'8 gennaio 2020, giudice relatore Ramiro Ávila, la Corte conferma la sua precedente giurisprudenza (*Dictamen* No. 1-19-RC/19 de 2 de abril de 2019; *Dictamen* No. 5-19-RC/19 de 4 de setiembre de 2019; *Dictamen* N.º 9-19-RC/19 del 12 de noviembre de 2019) in tema di incorporazione della giustizia indigena nella funzione giudiziale statale. La Corte dichiara incostituzionale una proposta di consulta popolare avanzata dal Presidente del *Consejo nacional de justicia indígena*, con cui si chiedeva che la giurisdizione indigena fosse inclusa tra gli organi della funzione giudiziaria dello Stato, potendo contare dunque con un finanziamento diretto dal bilancio statale dedicato agli organi giurisdizionali. Il principale argomento usato dalla Corte è che tali proposte evidenziano una tendenza assimilazionista della giustizia indigena a quella statale, che viola la libertà di autodeterminazione dei popoli indigeni. Sottolinea come la giustizia indigena si caratterizzi per la sua eterogeneità, che si adatta alle molteplici manifestazioni della cultura propria di ciascuna comunità, popolo o nazionalità. Non esiste, cioè, un unico sistema di giustizia indigena, ma svariate sue declinazioni, nel rispetto di ciascun popolo.

y articula las diversas formas de organización social, política y jurídicas que deben coexistir, sin jerarquización, bajo un proyecto político común que es el Estado constitucional».

Il tema della modifica del sistema costituzionale di giustizia indigena viene nuovamente affrontato nel *Dictamen* No. 6-20-RC/21, del 20 gennaio 2021, questa volta da una prospettiva parzialmente differente. La proposta di riforma costituzionale, presentata dal presidente della organizzazione *Corte de Justicia Indígena Iberoamericana* infatti, mira a «(i) garantizar a través de “políticas públicas” el respeto a las decisiones de justicia indígena por las instituciones y autoridades públicas; y ii) el establecimiento de sanciones a los funcionarios que desconozcan las decisiones de la justicia indígena». Mentre l'opinione di maggioranza respinge la proposta, in quanto ritiene che la formulazione della disposizione limiti alle sole politiche pubbliche i possibili strumenti di garanzia rispetto al riconoscimento della giustizia indigena, nel suo voto concorrente il giudice Agustín Grijalva individua altri possibili motivi di incostituzionalità, confermando l'applicazione di un'interpretazione interculturale bi-direzionale. Il giudice infatti ritiene contraria al principio di legalità delle sanzioni la formulazione proposta dal progetto di riforma. Richiamando l'eterogeneità della giustizia indigena, garantita dall'art. 57, n. 10 cost., fa notare come la proposta presupponga che ci sia una netta delimitazione della giurisdizione indigena, che non esiste nei fatti proprio in ragione del principio del pluralismo giuridico e dell'interculturalità. Il tentativo di compartimentare le due forme di giustizia, irrigidendo il rapporto di cooperazione flessibile previsto dal codice della funzione giudiziale, rappresenta, per il giudice, una limitazione, e non un ampliamento, del diritto all'esercizio della propria giurisdizione¹¹.

In alcuni casi, la Corte va addirittura oltre l'ambito del *petitum*, con *obiter dicta* volti a specificare alcuni aspetti del pluralismo giuridico. Nel caso deciso con la sentenza No. 36-12-IN/20, era stata promossa azione di incostituzionalità da parte del presidente del *Comité de Defensa de los Derechos de la Parroquia El Cisne*, avverso l'art. 5 dello Statuto di costituzione della comunità indigena *El Cisne, Comunidad Indígena del Pueblo Paltas*, nonché dell'atto amministrativo emanata dal *Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador* (CODENPE) con il quale veniva registrata la comunità. La disposizione impugnata prevedeva che l'appartenenza di una persona alla comunità dipendesse, tra gli altri requisiti, dalla nascita nella comunità stessa. I ricorrenti ritenevano che ciò violasse la loro libertà negativa di associazione e il loro diritto all'identità.

Il giudice relatore Ramiro Ávila, dopo aver risolto l'azione sulla base di motivi formali, legati all'impossibilità di considerare lo Statuto di una comunità come un atto generale emesso da organi o autorità statali (mentre l'atto amministrativo corrispondente è senza dubbio un atto particolare e non generale), non rinuncia ad aggiungere alcune valutazioni di merito:

11 «Al distorsionar de forma inconsulta los mecanismos de coordinación y cooperación entre justicias indígenas y ordinaria, inherentes al Estado intercultural y plurinacional, la propuesta de reforma parcial en realidad restringe el derecho colectivo a “crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario» (§ 25 voto concorrente).

39. Con relación al derecho a la identidad, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen y garantizan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a la identidad colectiva. El ejercicio de este derecho no vulnera la identidad individual de las personas que conviven en los territorios ancestrales y que no se consideran población indígena. La identidad cultural no se pierde porque en su territorio conviven personas con diversas identidades o porque algunos miembros de cada pueblo vivan con menos apego a las tradiciones culturales correspondientes. En este sentido, una comunidad indígena no impone identidad alguna a miembros ajenos a dicha comunidad.

La giurisprudenza sopra richiamata conforta l'idea che l'ordinamento ecuadoriano ha intrapreso un lento, ma significativo cammino verso la creazione di un vero e proprio sistema di giustizia interculturale.

4. Perù: tensioni giurisprudenziali e aspirazioni politiche

La Costituzione peruviana del 1993 è di solito considerata parte del ciclo costituzionale del *nuevo constitucionalismo latinoamericano*. Tuttavia, il particolare contesto politico nel quale è stata elaborata, a seguito dell'auto-golpe del Presidente Fujimori, non soltanto fa venir meno uno degli elementi costitutivi della categoria, ossia la partecipazione popolare al processo costituente, con le sue spinte dal basso¹², ma ha esercitato anche un pesante condizionamento sui contenuti, soprattutto nella connotazione della forma di Stato, definita ordo-liberale (Tornerò Cruzatt 2013: 80), che influisce sui rapporti con la popolazione indigena (Gonzales Mantilla 2014). Rispetto alla precedente Costituzione del 1979, quella del 1993 disegna una forma di Stato multiculturale (Palomino Manchego 2013). Ricorda María José Fariñas Dulce che

La sociedad, que se configura a sí misma como multicultural, reivindica el derecho a la diferencia, pero con frecuencia adopta una gestión política de la misma que fomenta, o bien la indiferencia, el respeto "aséptico" ante otras culturas y/o religiones, o bien el aislamiento y la incomunicación de las culturas diferentes tras unas simbólicas fronteras identitarias y un cierto relativismo cultural. Lo cual representa un signo de inequívoca superioridad social y cultural por parte de la cultura hegemónica como consecuencia de una concepción negativa de la tolerancia (Fariñas Dulce 2020: 9 s.)

mentre è il concetto di interculturalità che «[...] affronta la relación entre las culturas sobre una base de igualdad y no de superioridad jerárquica». È dunque dirimente comprendere, dalla lettura sistematica della Costituzione e dalla prassi

12 «En el Perú el origen del Estado de derecho y de sus instituciones como el sistema de administración de justicia, fueron producto de un contrato social con la que, los indígenas no se identificaron (Rivera 2020: 115).

giurisprudenziale, se la Costituzione incorpori il principio multiculturale o quello interculturale, al di là dell'uso testuale dei due termini.

L'art. 2, n. 19 introduce il diritto individuale alla propria identità etnica e culturale e impegna lo Stato al riconoscimento e alla protezione del pluralismo etnico e culturale della Nazione. Nel precedente sistema costituzionale, tale diritto non era espressamente riconosciuto, se non nella dimensione educativa, dove si attribuiva alle comunità native il diritto a ricevere l'educazione primaria nella propria lingua (art. 35 cost. 1979). Anche la Costituzione del 1979 prevedeva un capitolo dedicato alle comunità contadine e native (art. 161-163 cost. 1979), alle quali si riconosceva esistenza legale e personalità giuridica, autonomia organizzativa, economica e amministrativa, nei limiti previsti dalla legge. Le terre della Comunità venivano dichiarate non espropriabili, imprescrittibili e inalienabili, salvo che per legge, nell'interesse della Comunità stessa, e dietro richiesta votata dai 2/3 dei suoi membri, o in caso di espropriazione per necessità o utilità pubblica.

L'attenzione per il dato linguistico/educativo resta anche nella nuova Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di usare la propria lingua nei confronti dell'autorità pubblica, avvalendosi di un interprete; mentre all'art. 17, ult. c., dedicato alla lotta all'analfabetismo, lo Stato sostiene l'educazione interculturale bilingue. Si tratta dell'unico punto in cui viene usato il termine "interculturale" nel testo. L'art. 161 del testo del 1979 diventa l'art. 89 della nuova Costituzione, e viene inserito nel capitolo sul regime agrario e le comunità agricole e native. In questo capitolo, non soltanto si riconoscono le diverse forme di proprietà, inclusa quella comunale, o comunque associativa, ma si ribadisce l'impegno dello Stato nella difesa dell'identità culturale delle Comunità agricole e native.

Nell'ambito dell'organizzazione territoriale decentrata, l'art. 191 sui governi regionali¹³ rinvia alla legge la fissazione di percentuali minime di rappresentanza di genere e delle comunità e dei popoli originari, all'interno dei Consigli regionali e locali.

La vera innovazione della Costituzione del 1993 è tuttavia rappresentata dall'art. 149, che introduce il pluralismo giuridico in Perù.

Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

13 Modificato con la *Ley No 28607*, del 4 ottobre 2005, che aggiunge la parola "campesinas" prima dell'aggettivo "nativas".

La Costituzione, dunque, riconosce alle Comunità campesine e native, entrambe forme organizzative che avevano già una propria disciplina legale (*Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas del 1987 e Decreto Ley 22175 Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva del 1978*) la possibilità di svolgere “funzioni giurisdizionali”, all’interno del proprio territorio, in conformità al diritto consuetudinario, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Le prospettive di implementazione del pluralismo culturale che questo articolo ha aperto sono state, nei fatti, in parte frustrate e in parte disattese fin dal principio.

Se la Costituzione del 1979 non menzionava mai espressamente i *popoli* indigeni, quella del 1993 li menziona soltanto nell’art. 191, con riferimento alla garanzia di percentuali di rappresentanza nei Consigli regionali e municipali. Per contro, le organizzazioni dei popoli indigeni e afro-peruviani chiedono a gran voce da tempo che il sistema giuridico riconosca la personalità giuridica dei “popoli”, e non solo quella delle comunità native e *campesine*. Da un punto di vista sovranazionale, infatti, le convenzioni e dichiarazioni sui diritti indigeni (a partire dalla Convenzione OIL 169 del 1989, terminando con la Dichiarazione americana sui diritti dei popoli indigeni del 2016) fanno esplicito riferimento ai “popoli”, attribuendo loro una serie di diritti collettivi fondamentali, tra i quali spiccano il diritto comune alla terra e il diritto all’autogoverno. La legge sulla consulta previa dei popoli indigeni od originari, uno tra i principali strumenti di garanzia dei loro diritti collettivi in base alle varie Dichiarazioni internazionali, viene approvata in Perù soltanto nel 2011 (*Ley 29785*). Nell’attuale contesto peruviano, solo le comunità native e *campesine* hanno ottenuto la titolazione delle loro terre, mentre i popoli indigeni non possono farlo, in quanto non esiste una sezione del registro nazionale dedicata al loro riconoscimento. Le limitazioni all’esercizio dei loro diritti collettivi, che derivano ai popoli da questa omissione, sono esemplificate dal caso del popolo Achuar del Pastaza, che, dopo aver ottenuto, tramite ricorso amministrativo e giurisdizionale, il riconoscimento della propria personalità, non ha potuto ottenere l’esecuzione della sentenza per mancanza del registro corrispondente. L’impossibilità di registrarsi come popolo impedisce il compimento di numerosi atti di diritto civile, che richiedono l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche dello stato civile.

Per questo motivo, alcune organizzazioni rappresentative avevano proposto, durante la precedente legislatura, un pacchetto di proposte di riforma (*agenda legislativa de los pueblos*) che includeva anche il disegno di legge per l’istituzione del registro dei popoli indigeni od originari e dei popoli afro-peruviani. Nessun punto dell’agenda è stato affrontato; pertanto le stesse organizzazioni hanno presentato le loro richieste tanto al nuovo Presidente Castillo che al suo Esecutivo¹⁴.

14 <https://www.derechosociedad.org/organizaciones-de-pueblos-indigenas-y-afroperuanos-exigen-a-premier-incluir-la-agenda-legislativa-de-los-pueblos-en-su-pedido-al-congreso-de-facultades-legislativas-delegadas/>

La Costituzione fa un passo avanti rispetto al quadro legislativo vigente al momento della sua entrata in vigore, includendo le *rondas* (organismi interni alle comunità, con funzioni di tutela e garanzia della pace sociale) nel sistema di gestione del pluralismo culturale. Ciò nonostante, la legge di disciplina delle *rondas* verrà approvata soltanto nel 2003 (*Ley* 27908) e le funzioni giurisdizionali che esse svolgono all'interno delle comunità faticano a essere riconosciute e accettate come legittime, tanto che si moltiplicano le incriminazioni e le condanne nei confronti dei *ronderos* per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni¹⁵. Una delle quattro proposte di legge dell'agenda legislativa dei popoli include anche l'amnistia per i membri delle comunità e i *ronderos* incarcerati per atti corrispondenti all'esercizio di diritti collettivi, nonché l'archiviazione delle cause pendenti.

Questo tema si connette a una delle omissioni più rilevanti dell'ordinamento statale nell'attuazione del pluralismo giuridico *ex art.* 149 cost., ossia la mancata adozione di una disciplina di coordinamento tra la giurisdizione statale e quella indigena. La disposizione costituzionale non fissa limiti di materia alla competenza della giurisdizione indigena, stabilendo come unico criterio delimitativo quello territoriale, e come limite sostanziale il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Né tantomeno determina chi è l'autorità competente in caso di conflitto. La vaghezza del dettato costituzionale ha lasciato aperte numerose questioni, che concorrono alla situazione di tensione che tuttora si riscontra nei casi di pluralismo giuridico in Perù. Il giudice statale si auto-attribuisce il potere di giudicare il conflitto di competenza, decidendo spesso a sfavore delle comunità e delle *rondas*, con argomenti ben lontani dall'applicazione di quel "dialogo interculturale", che almeno la legge sulla consulta previa prevede come strumento fondamentale per il procedimento di consultazione. La giurisdizione indigena è nei fatti considerata subordinata a quella statale, quando il dettato costituzionale parlerebbe invece di coordinamento (Ruiz, Llatas, Quispe 2018).

Il potere giudiziario ha tentato autonomamente di disciplinare i rapporti tra le due giurisdizioni. Nel 2013, viene approvato il *Protocolo de Coordinación entre Sistemas de Justicia, Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que Involucren a Comuneros y Ronderos*, da parte della *Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena* – ONAJUP, l'organo del potere giudiziario dal 2012 competente a promuovere azioni di coordinamento tra la giurisdizione speciale e quella ordinaria. Il protocollo, che mira a realizzare una "giustizia interculturale" (Aa.Vv. 2020) e a definire regole e indirizzi per il coordinamento e la normalizzazione delle relazioni fra le due giurisdizioni, punta da un lato sulla formazione dei magistrati, e dall'altro, su un confronto costante e quotidiano tra tutti gli operatori giuridici coinvolti. "Dialogo" è senza dubbio la parola-chiave del documento, che definisce inoltre l'interculturalità: «Es la interacción respetuosa entre culturas

15 Tra i molti, a titolo di esempio, si v. il caso Marcapata, <https://laley.pe/art/6703/quien-resuelve-los-conflictos-de-competencia-entre-la-justicia-indigena-y-la-justicia-estatal-ordinaria>.

distintas, basada en el reconocimiento de que ninguna cultura está por encima de otra. Tiene por fin favorecer la convivencia social, el enriquecimiento recíproco y el respeto de la diversidad cultural» (p. 42). L'attivazione di meccanismi di cooperazione e coordinamento è vista come una responsabilità/dovere di entrambe le giurisdizioni, che dovrebbero tenere costantemente aperti canali di comunicazione e dialogo. Il dialogo permanente è inoltre lo strumento individuato per risolvere i conflitti di competenza. Il protocollo fa dunque propria una visione sinceramente egualitaria del pluralismo giuridico.

Di recente, il Tribunale costituzionale peruviano sembra aver dato il colpo di grazia alle funzioni giurisdizionali delle *rondas*. Nella sentenza 468/2020, del 23 luglio 2020, con 6 voti a 1, i giudici costituzionali hanno concesso un *habeas corpus* a un membro di una comunità campesina contro un provvedimento sanzionatorio di una *ronda*. L'azione viene proposta in nome di don José Santos Castillo Fernández contro don Adelino Barturén Romero, quale presidente della *Ronda Campesina del caserío Las Malvinas*. Il ricorrente nel 2015 aveva svolto funzioni di Presidente del Comitato di produttori di caffè della Comunità e aveva ricevuto dal Servizio nazionale di salute agraria tre fumigatori a spalla, che avrebbe dovuto distribuire tra i coltivatori del Comitato e poi, una volta usati, restituire al Servizio. Invece, era stato accusato dalla *ronda* di aver sottratto i fumigatori, tenendoseli per sé. Per tal motivo, la *ronda* lo aveva convocato a una riunione il 25 febbraio 2016, giudicato colpevole e trattenuto. Era stato obbligato a svolgere esercizi fisici, durante la notte fino all'alba, e a svolgere alcuni lavori di utilità nel collegio dove era stato trattenuto. Gli era stato concesso di fare una doccia a casa del fratello, sotto sorveglianza dei membri della *ronda*. Era stato liberato il giorno seguente, per ordine del giudice locale contattato dalla sua famiglia. Il Presidente della *ronda* risaltava che in altre occasioni il ricorrente era stato colto a sottrarre materiali agricoli nell'esercizio delle sue funzioni, e che dopo la presentazione dell'*habeas corpus* aveva effettivamente consegnato due dei tre fumigatori sottratti.

In primo grado l'*habeas corpus* viene accolto, in appello negato. Il primo giudice ritiene che la privazione della libertà non rientri tra le competenze giurisdizionali delle *rondas*; il secondo, invece, che in base al riconoscimento costituzionale della giurisdizione delle *rondas*, ex art. 149 cost., i provvedimenti adottati nel caso di specie fossero totalmente legittimi. Il caso arriva al Tribunale costituzionale, che richiama la propria giurisprudenza in merito all'estensione della giurisdizione comunale, che copre anche la materia penale, con il limite del rispetto dei diritti fondamentali. Ma è su altro tema che si concentra il giudizio del Tribunale, ossia quello del ruolo delle *rondas* nell'esercizio della giurisdizione indigena. La lettera della Costituzione, infatti, nonché quello della legge (*Ley* 27908) e del relativo regolamento, assegnano alle *rondas* un ruolo di «collaborazione» con le Comunità native e *campesine*, che risultano essere le sole dirette titolari della funzione. Il Tribunale, nell'opinione di maggioranza,

rafforza un'interpretazione letterale e restrittiva dell'art. 149 cost., che considera le *rondas* come un organismo distinto dalla comunità nativa o campesina, e non un'espressione del diritto proprio di quelle autorità¹⁶. Tuttavia, con il proprio voto separato, il giudice Saldaña Barrera cerca quantomeno di liberare l'argomento dal *cliché* dell'approccio basato sui diritti fondamentali. Il giudice infatti riconosce che tale rinvio, praticamente "automatico" e "seriale" in ogni strumento internazionale, non può essere assunto acriticamente, avallando l'universalismo particolare di cui parlava Latour. Afferma il giudice: «Lo anterior implica, pues, cuestionar, o cuando menos mirar desde otros puntos de vista, los lugares comunes y presupuestos ideológicos del constitucionalismo contemporáneo predominante (de tendencia liberal y personalista)» (§ 4) e, poco oltre, con riferimento al limite dei diritti fondamentali, «tanto extensión como el contenido de estos derechos son una cuestión controvertida, incluso en los Estados Constitucionales de occidente (que tienen bases históricas y justificativas en común)» (§ 6). Il giudice Saldaña Barrera ritiene necessaria una premessa di questo tipo in un ordinamento come quello peruviano, che definisce plurale e multiculturale. Nuovamente, si ascrive il sistema peruviano al modello multiculturale, ma nell'ambito di un'analisi comparata dei sistemi di regolazione del pluralismo, il giudice riconosce l'esistenza di diversi modelli di coordinamento fra giurisdizione statale e indigena: il modello di separazione (tipico della Bolivia); il modello di intangibilità dei diritti fondamentali in senso stretto (Colombia), ossia rispetto a un nucleo minimo o basico di diritti, da valutare caso per caso; il modello con revisione del limite dei diritti fondamentali attraverso il dialogo interculturale (Ecuador), che prevede diversi strumenti istituzionali di dialogo fra le due giurisdizioni e si chiude con il controllo di costituzionalità.

Il Tribunale costituzionale, nella sua precedente giurisprudenza, aveva riconosciuto la natura pluriethnica e multiculturale dello Stato peruviano, sancita dall'art. 2 cost., e aveva riconosciuto, tra gli strumenti per darne concreta attuazione, il dialogo interculturale, nel famoso caso *Tres Islas* (Exp. N.º 01126-2011-HC/TC) (Yrigoyen Fajardo 2013). In quella pronuncia, il Tribunale equiparava la prospettiva interculturale a quella multiculturale (f.j. 13). Nel caso, veniva sancito il diritto all'esercizio dell'autonomia comunale da parte delle comunità native, che si era estrinsecato in un provvedimento dell'assemblea che limitava l'ingresso nel territorio della comunità ad estranei, a difesa del proprio diritto alla terra (Ruiz Molleda 2019).

Nel voto separato del magistrato Saldaña Barrera, la giurisprudenza del caso *Tres Islas* viene citata per riaffermare il principio per cui le diverse culture devono essere trattate in modo egualitario, evitando surrettizi tentativi di considerare una superiore rispetto alle altre. Inoltre, il giudice afferma che il caso in

16 In contrasto con l'*Acuerdo Plenario* N° 1-2009/CJ-116 della *Corte Suprema de Justicia* del 13 novembre 2009, che aveva riconosciuto le *rondas* come titolari della funzione giurisdizionale.

questione rappresenta l'occasione per suggerire al legislatore linee di indirizzo per una futura legge di coordinazione interculturale nel sistema di amministrazione della giustizia. Il giudice afferma che formulare regole generali e astratte non porterebbe alcun beneficio, preferendo invece la valutazione caso per caso, sulla base di standard minimi di giudizio, «criterios o principios que permitan afirmar los derechos en clave pluralista y, más aun, de diálogo intercultural» (§ 33), che egli identifica in: principio di indennità (ossia, a tutela di diritti indisponibili, come ad es. la disposizione totale della vita); principio di giustificazione minima rispetto a ogni provvedimento; principio di riconoscimento, a sua volta suddiviso in intersoggettivo (che riconosce il valore di ogni soggetto), interculturale («que se refiere al deber de los órganos resolutores de aproximarse respetuosa y empáticamente a cualquier cosmovisión, sistema axiológico o cultura ajenos»), e complesso, che si riferisce all'intersezionalità nell'identità di ogni persona; principio di riabilitazione, che implica una valorizzazione dei diversi sistemi di sanzione e correzione specifici di ogni cultura.

Infine, il voto dissenziente della magistrata Ledesma Narváez si incentra sul tema del limite del rispetto dei diritti fondamentali che la Costituzione pone all'esercizio della giurisdizione comunitaria. La giudice ritiene che nessun diritto fondamentale del ricorrente sia stato violato, in quanto egli non ha subito alcun tipo di violenza o maltrattamento. Ella considera la sanzione imposta dalla *ronda* come una particolare forma di giustizia correttiva, espressione di una specifica visione culturalmente connotata della funzione del processo e della pena, che come tale trova protezione nell'art. 149 cost. Si tratta di riconoscere l'esistenza di «distintas culturas y modos de concebir la realidad, que parten de la historia y el desarrollo de los grupos humanos existentes al interior de nuestro territorio», come affermato in precedente giurisprudenza del Tribunale.

Il caso da ultimo commentato da una parte mostra come il Tribunale costituzionale abbia una giurisprudenza formalmente aperta al riconoscimento di un pluralismo egualitario, ma sostanzialmente radicata in un modello multiculturale di relazioni tra Stato e comunità native, *campesine* e popoli indigeni, dove il dialogo tra culture su di un piano egualitario è ancora lungi dall'essere implementato, dietro il paravento dell'universalismo dei diritti umani, segnatamente utilizzato in questo caso, per riaffermare la prevalenza del paradigma civilizzatorio della tradizione giuridica occidentale. È comunque un segnale positivo il fatto che due dei sette giudici si siano espressi a favore di un diverso modello di gestione del pluralismo, centrato sul dialogo interculturale.

Un importante segnale di apertura si era avuto nel giudizio di *amparo* promosso da Leonidas Lazo Goshi ed Eva Cárdenas Pereira contro il Governo regionale di Madre de Dios (*expediente* 00515-2017-0-2701-JM-CI-01) di fronte alla Corte Superiore di Giustizia di Madre de Dios, che si era pronunciata, con la *resolución* 19 del 25 febbraio 2020, a favore dei ricorrenti, e che può essere considerata espressione di una concezione egualitaria di pluralismo giuridico.

I ricorrenti chiedevano l'annullamento del provvedimento amministrativo con il quale il Servizio per l'assistenza sociale aveva negato la concessione della pensione vedovile alla signora Eva Cárdenas, indigena machiguenga della *Comunidad Nativa de Poyentimaridel*. La ricorrente sosteneva di essere stata sposata dal 1975 per oltre 40 anni con Raúl Pedro Metaki Olivera, dal quale aveva avuto 7 figli. Il marito era stato per 30 anni direttore di un istituto educativo di base ed era andato in pensione nel 2007. L'uomo era morto nel 2016, lasciandola senza alcun tipo di sostegno economico. L'1 dicembre 2016, la Comunità nativa di Poyentimari, del popolo machiguenga, aveva deliberato un atto comunitario nel quale si riconosceva l'unione maritale tra i due, lo status di vedova della signora Cárdenas e i diritti a esso correlati. Nell'atto, la Comunità sollecitava l'amministrazione pubblica a dar seguito al riconoscimento di tali diritti, essendo competenza della Direzione regionale l'attribuzione della pensione vedovile. Tuttavia, il 4 maggio 2017 l'ufficio rigettava la richiesta, sostenendo che mancasse il requisito formale della prova del vincolo matrimoniale o dell'unione di fatto, richiesta dal codice civile. La Direzione regionale rifiutava dunque di considerare l'atto della Comunità quale documento probatorio sufficiente. Per questo motivo, anche il Capo della Comunità impugnava il provvedimento della Direzione regionale, per violazione del diritto consuetudinario indigena.

L'unione di fatto viene riconosciuta dalla stessa Costituzione come equiparabile al matrimonio e soggetta alla disciplina delle comunioni legali, in quanto applicabile. La Direzione generale contestava che la richiedente non avesse allegato lo Statuto della Comunità nativa, dal quale si potesse evincere la competenza della stessa a riconoscere le unioni coniugali di fatto. Inoltre, la prova dell'unione di fatto consiste per legge nella sua certificazione per atto notarile o giudiziale, mentre nessuna delle due prove era stata allegata dalla richiedente.

Il giudice di merito inizialmente affronta il tema della giurisdizione delle comunità native e *campesine*, richiamando l'art. 149 cost. come fonte di legittimazione della *justicia comunal*, che a sua volta è estrinsecazione del più ampio principio sancito nell'art. 2, che riconosce a tutti il diritto alla propria identità etnica e culturale. La Costituzione constata dunque un elemento costitutivo della società peruviana, ossia la sua natura pluralista, pluri-etnica e pluriculturale. Il giudice procede affermando che l'esistenza di un diritto soggettivo alla propria identità culturale implica necessariamente la sua controparte processuale, ossia un diritto a ricorrere in giudizio qualora quella pretesa venga violata.

Da queste premesse, il giudice ricava l'adesione dell'ordinamento peruviano al pluralismo giuridico, che egli implicitamente descrive come di tipo egualitario. Nei § 10 e 11, infatti, si afferma che:

[...] se hace necesario abandonar la tradicional concepción del derecho en la que se atribuye exclusivamente al Estado la producción de normas y el uso de la fuerza para su cumplimiento. Pues siendo el Perú un país pluricultural, no resulta razona-

ble que exista solo un sistema normativo y éste sea de obligatorio cumplimiento para todos. Ello implicaría la dominación de una cultura sobre las otras, es decir una relación desigualitaria. Resulta más irrazonable aun si se tiene en cuenta que las Comunidades Campesinas y Nativas, dentro de las que se encuentra el Pueblo Machiguenga, habitaban el territorio americano antes de llegada de la cultura europea que trajo consigo el sistema jurídico occidental.

L'unico limite posto dalla Costituzione è il rispetto dei “diritti fondamentali”, che, nel caso di specie, non vengono assolutamente violati, bensì valorizzati. È, al contrario, il provvedimento della Direzione generale che viola diritti fondamentali: della ricorrente Eva Cárdenas, alla pensione; della Comunità nativa, alla propria identità, che si manifesta nell'esercizio della propria giurisdizione e nell'applicazione del proprio diritto consuetudinario.

Il giudice segnala la necessità di garantire un'applicazione evolutiva e costituzionale al decreto legge 22175, *Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva*, approvato il 9 maggio del 1978, che disciplina il riconoscimento giuridico delle Comunità. Assoggettarle alla tenuta di un registro civile e imporre ai membri della Comunità di registrare le decisioni relative ai rapporti comunitari significherebbe negare *in nuce* il pluralismo giuridico riconosciuto in Costituzione, in quanto comporterebbe l'imposizione alla Comunità e ai suoi membri di un altro sistema giuridico, rinnegando i propri costumi (§ 39). Si tratterebbe di una forma di “assimilazione”

por el cual las minorías abandonan sus tradiciones y valores culturales, y los sustituyen con los de la población mayoritaria. A este concepto se opone el de multiculturalismo, que es la visión de la diversidad cultural en un país como algo bueno y deseable, la visión multicultural alienta la práctica de las tradiciones culturales-éticas (§ 40).

Il fenomeno del pluralismo egualitario viene inquadrato dalla Corte Superiore di Giustizia di Madre de Dios nel paradigma “multiculturale”. Questo medesimo approccio si ritrova ampiamente nella dottrina costituzionale peruviana che si misura con le rivendicazioni dei popoli indigeni, o, come letteralmente si esprime la Costituzione, con le comunità native e *campesine*. Non tiene dunque conto dell'evoluzione dei modelli costituzionali in materia di gestione del pluralismo culturale, avvenuta soprattutto grazie alle vicine esperienze di Ecuador e Bolivia. Da un lato, la sentenza è segno di una posizione di avanguardia nel contesto peruviano, che tanto a livello politico come in quello accademico, tende a semplificare, se non ignorare, la questione indigena in Perù. Dall'altro, la vicenda indica che un modello dialogico e inclusivo di convivenza fra diverse culture stenta ancora ad affermarsi come soluzione praticabile nell'apparato burocratico dello Stato.

5. Conclusioni comparative

L'analisi giurisprudenziale condotta sui due Paesi, assistita dall'inquadramento costituzionale e legislativo di ciascun ordinamento, conduce alle seguenti riflessioni comparative.

Formalmente, il quadro costituzionale in entrambi i Paesi appare favorevole al riconoscimento di un pluralismo giuridico forte o egualitario. La Costituzione peruviana sembra apparentemente più aperta nei confronti della giurisdizione indigena, in quanto menziona come unico suo limite i diritti fondamentali della persona. In cambio, in Ecuador, la giurisdizione indigena è subordinata all'intera Costituzione e ai diritti umani riconosciuti negli strumenti internazionali, ed è espressamente subordinata al controllo di costituzionalità. Non c'è differenza, invece, nel dato formale tra i due ordinamenti, sotto l'aspetto della gestione dei conflitti fra giurisdizioni, visto che entrambe le Costituzioni demandano alla legge questo compito.

Ai due diversi punti di partenza corrisponde una tendenza inversa della giurisprudenza, che in Perù appare impegnata in un lavoro di confinamento della giurisdizione indigena dentro stretti limiti personali e di materia; mentre in Ecuador, seppur tra incertezze e retrocessi, sembra al momento maggiormente concentrata nell'utilizzare il criterio di interculturalità al fine di preservare il nucleo essenziale dell'esercizio del diritto consuetudinario da parte delle comunità e dei popoli indigeni.

In Perù, la gestione dei conflitti tra giurisdizioni, che la Costituzione demandava alla legge, è in realtà attualmente esercitata in via esclusiva dalla giurisdizione statale, attraverso l'opera degli uffici per la giustizia di pace e la giustizia indigena. Ciò significa che il delicato obiettivo di identificare i limiti al legittimo esercizio della giurisdizione indigena è completamente lasciato, da un punto di vista di politica del diritto, alle determinazioni della funzione giudiziale statale, che manca di un'adeguata formazione in merito, visto che la struttura del percorso universitario in diritto è ancora lontana dall'aver introdotto nei corsi di studio approcci intersezionali, critici o decoloniali. In Ecuador, il problema della formazione della classe giudiziaria è ugualmente presente, ma è il codice della funzione giudiziale che ha fissato le linee di indirizzo per la soluzione dei conflitti di giurisdizione, imponendo ai giudici statali di declinare la propria competenza qualora sussista un caso pendente davanti alla giurisdizione indigena o la stessa rivendichi la propria competenza.

Alla luce di quanto detto sopra, pare potersi sostenere che il riconoscimento del pluralismo indigeno in Perù non dipenda tanto da una riformulazione del dettato costituzionale, che si potrebbe avere in sede di nuovo processo costituente, quanto da un lavoro di sensibilizzazione e formazione della classe giudiziaria e amministrativa, alla luce dell'attuale quadro costituzionale e internazionale. In Ecuador, questo percorso appare già in atto, e avanza pur tra mille

difficoltà, soprattutto grazie all'interpretazione che del ruolo della giustizia costituzionale stanno dando alcuni dei giudici che siedono alla Corte, provenienti da una formazione professionale giuridica critica e comparativa.

Bibliografia

- AA.VV. (2020), *El reto de la justicia intercultural en el Perú*, edizione speciale della “Revista Chaninchay”, Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas/ Poder Judicial – Corte Superior de Justicia de Cusco, <https://www.culturacusco.gob.pe/dmdocuments/2020/diciembre/REVISTA%20CHANINCHAY-.pdf>
- M.E. ATTARD BELLIDO (2019), *Entre la diosa Themis y Mama Ocllo: la propuesta de argumentación jurídica plural desde la filosofía intercultural andina de la Chakana*, in “Diálogos de Saberes”, 50, pp. 79-100.
- R. ÁVILA SANTAMARÍA (2011), *El neoconstitucionalismo transformador: el Estado y el derecho en la Constitución de 2008*, Quito: Abya Yala.
- S. BAGNI (2013a), *Procesos contituyentes participados y forma del Estado*, in “Revista General de Derecho Público Comparado”, 13, pp. 1-37.
- S. BAGNI (2013b), *Dal Welfare State al Caring State?*, in S. Bagni (a cura di), *Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna: Filodiritto, pp. 19-59.
- S. BAGNI (2021), *Presidenzialismo e presidenzialismi: è forse l'ora di un cambio di prospettiva? Spunti di riflessione dal recente caso di vacanza presidenziale in Perù*, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 2, 509-518.
- S. BAGNI (2022), «Era un gioco, non era un fuoco». Una lettura del processo costituente cileno alla luce del risultato del plebiscito del 4 settembre 2022, in “DPCE Online”, 3, 1-18.
- S. BALDIN (2015), *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in “Boletín Mexicano de Derecho Comparado”, 143, pp. 483-530.
- M. CARDUCCI (a cura di) (2012), *Il «nuevo constitucionalismo» andino tra alterità indigenista e ideologia ecologista*, sezione monografica in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 2, 319 ss.
- B. DE SOUSA SANTOS (1995), *Toward a New Legal Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition*, New York: Routledge.
- B. DE SOUSA SANTOS (2018), *Cuando los excluidos tienen derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad*, in B. DE SOUSA SANTOS, *Construyendo las Epistemologías del Sur Para un pensamiento alternativo de alternativas*, II, Buenos Aires: Clacso, pp. 243-277.

- B. DE SOUSA SANTOS (2021), *Carta abierta a dos jóvenes indígenas ecuatorianos*, 19 marzo 2021, <https://rebellion.org/carta-abierta-a-dos-jovenes-indigenas-ecuatorianos/>.
- B. DE SOUSA SANTOS, J.L. EXENI RODRÍGUEZ (eds) (2012), *Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Bolivia*, 1ª ed., Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Abya-Yala.
- F. ESPEJO VENT, R. ÁLVAREZ QUEVEDO (2021), *Elisa Loncón y la discriminación lingüística*, 8 luglio 2021, <https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/07/08/elisa-loncon-y-la-discriminacion-linguistica/>.
- M.J. FARIÑAS DULCE (2020), *Pluralismo jurídico y diversidad*, materiale didattico del *Diploma internacional en Sistemas jurídicos indígenas, Pluralismo jurídico igualitario y descolonización*, a cura del IIDS, Lima.
- G. GONZALES MANTILLA (2014), *La consulta previa para repensar la teoría constitucional en el Perú*, in “Thēmis. Revista de derecho”, 66, pp. 385-391.
- J. GRIFFITHS (1986), *What is legal pluralism?*, in “Journal of Legal Pluralism”, 24, pp. 1-55.
- A.J. HOEKEMA (2002), *Hacia un pluralismo jurídico formal de tipo igualitario*, in “El otro derecho”, 26-27, pp. 63-243, http://www.ilsa.org.co/biblioteca/ElOtroDerecho/Elotroderecho_26_27/El_otro_derecho_26.pdf.
- A.J. HOEKEMA (2014), *Legal Pluralism: Conflicting Legal Commitments Without a Neutral Arbiter*, in “Jura Gentium”, XI, pp. 61-103.
- J.V. LLANO (2012), *Teoría del derecho y pluralismo jurídico*, in “Criterio Jurídico”, v. 12, n. 1, pp. 191-214.
- B. MARQUARDT (2019), *La sexta ola o era del Estado constitucional democrático, social y ambiental—ECSA— en Iberoamérica: reconstitucionalización y pluralismo tridimensional*, in “Derechos en acción”, n. 14, 2019-2020, 79-198.
- R. MOLINA RIVERO (2011), *Los derechos individuales y colectivos en el marco del pluralismo jurídico en Bolivia*, in E. CÓNDROR CHUQUIRUNA (coord.), *Los Derechos Individuales y Derechos Colectivos en la Construcción del Pluralismo Jurídico en América Latina*, La Paz: Konrad Adenauer Stiftung e.V.
- Osservatorio sul processo costituente cileno*, <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/-OsservatorioCile>.
- Pleno jurisdiccional regional intercultural, Cusco, 15 y 16 de septiembre de 2017*, CIJ, Lima, 2017.
- J.F. PALOMINO MANCHEGO (2013), *La costituzione multiculturale peruviana*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna: Filodiritto, pp. 61-77.
- E. RIVERA (2020), *Dilemas del Estado Moderno y del Derecho para el reconocimiento de la administración de Justicia Indígena*, in AA.VV., *El reto de la justicia intercultural en el Perú*, edizione speciale della “Revista Chaninchay”, Cusco: Centro de Estudios

- Regionales Andinos Bartolomé de las Casas/ Poder Judicial – Corte Superior de Justicia de Cusco, <https://www.culturacusco.gob.pe/dmdocuments/2020/diciembre/REVISTA%20CHANINCHAY.pdf>, pp. 109-116.
- J.C. RUIZ, J.R. LLATAS, M. QUISPE (2018), ¿Quién resuelve los conflictos de competencia entre la justicia indígena y la justicia estatal ordinaria?, in “La Ley”, 5 dicembre 2018, <https://laley.pe/art/6703/quien-resuelve-los-conflictos-de-competencia-entre-la-justicia-indigena-y-la-justicia-estatal-ordinaria>.
- J.C. RUIZ MOLLEDA (2019), *El desarrollo normativo de la justicia comunal en el Perú*, 2 agosto 2019, https://www.idl.org.pe/el-desarrollo-normativo-de-la-justicia-comunal-en-el-peru/#_ftn26.
- A. SANTILLANA ORTIZ, A. VILLARRUEL (2021), *El racismo desvergonzado y el paternalismo del correísmo*, 14 febbraio 2021, <http://radioperiferik.com/racismo-y-paternalismo-del-correismo/>.
- S. SCHAVELZON (2021), *Las varias caras progresistas en campaña sucia contra el candidato indígena del Ecuador*, 12 marzo 2021, <https://desinformemonos.org/las-varias-caras-progresistas-en-campana-sucia-contra-el-candidato-indigena-del-ecuador/>.
- V.M. SOLANO PAUCAY (2018), *El argumento interpretativo intercultural en la Corte Constitucional*, in “Revista Killkana Sociales”, v. 2, n. 4, pp. 33-38.
- Y.A. TORNERO CRUZATT (2013), *Diritti dei popoli indigeni nel contesto del presidenzialismo forte peruviano ed espansione dell’economia sociale di mercato*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Bologna: Filodiritto, pp. 79-102.
- R. VICIANO PASTOR, R. MARTÍNEZ DALMAU (2011), *El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano: Fundamentos Para Una Construcción Doctrinal*, in “Revista General de Derecho Público Comparado”, 9, pp. 1-24.
- A.C. WOLKMER (2018), *Pluralismo Jurídico: Fundamentos de una nueva cultura del Derecho*, 2° ed., Madrid: Dykinson.
- R.Z. YRIGOYEN FAJARDO (2011), *El horizonte del constitucionalismo pluralista: del multiculturalismo a la descolonización*, in C. RODRÍGUEZ GARAVITO (coord.), *El derecho en América Latina: un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI*, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- R.Z. YRIGOYEN FAJARDO (2013), *Litigio estratégico en derechos indígenas. La experiencia de la Comunidad Nativa Tres Islas (Madre de Dios, Perú)*, Lima: Instituto internacional de Derecho y Sociedad.